

# **MANOVRA DI BILANCIO 2021**

## **LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178**



**Conferme e Novità fiscali  
per il settore agricolo**

## Bonus verde

Articolo 1, comma 76



Prorogato per **l'anno 2021** l'agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, introdotta dalla legge di bilancio per il 2018. La norma dispone, una **detrazione ai fini IRPEF pari al 36** per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 5.000** euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:



- ❖ **"sistemazione a verde"** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- ❖ realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

La detrazione è ripartita in **10 quote annuali** e compete anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli **edifici condominiali** di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile

# Rideterminazione valore terreni e partecipazioni

Articolo 1  
commi 1122-1123



Riaperti i termini per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati agli effetti del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze.

**La rideterminazione può essere effettuata per:**

- ❖ le **partecipazioni** non negoziate in mercati regolamentati
- ❖ i **terreni edificabili**
- ❖ i **terreni con destinazione agricola**



posseduti alla data del 1° gennaio 2021.

**Le imposte sostitutive sono pari a**



- ❖ **11 per cento** per le **partecipazioni** non negoziate in mercati regolamentati
- ❖ **11 per cento** per i **terreni edificabili** e con destinazione **agricola**

possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo.

Versamento (totale o della prima rata) e la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021.


# Credito d'imposta per beni strumentali nuovi

Articolo 1, commi 1051-1063




Estesa la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo. La decorrenza della nuova disciplina è il 16 novembre 2020.

## Soggetti beneficiari:



- 
- ❖ **imprese residenti nel territorio dello Stato**, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito
  - ❖ che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi**, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

## Soggetti non ammessi al beneficio:

- 
- ❖ **le imprese in stato di crisi** (in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale)
  - ❖ le imprese destinatarie di **sanzioni interdittive**

## Segue – Investimenti agevolabili



|  <b>Investimenti agevolabili</b> |  <b>Investimenti esclusi dall'agevolazione</b>   |
|---|---|
| Beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa  | Beni indicati all'articolo 164, comma 1, del TUIR;  |
| Beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa  | Beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi)   |
|   | Fabbricati e costruzioni  |
|   | Beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 che riguarda, ad esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario, gli aerei completi di equipaggiamento |
|   | Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.   |

| Beni agevolabili  | Periodo d'investimento  | Misura del credito d'imposta   |
|---|---|--|
| <b>Beni materiali Industria 4.0</b> ( <i>allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017</i> ) - beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021</li> <li>• entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li> <li>• 30 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;</li> <li>• 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.</li> </ul> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022</li> <li>• entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li> <li>• 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;</li> <li>• 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.</li> </ul> |

| Beni agevolabili   | Periodo d'investimento  | Misura del credito d'imposta  |
|--|---|---|
| <p><b>Beni immateriali Industria 4.0</b> (<i>allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017</i>) - <i>software</i>, sistemi e <i>system integration</i>, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'<u>allegato B annesso alla legge di bilancio 2017</u> e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018)</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022</li> <li>entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.</li> </ul>   |
| <p><b>Altri beni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>investimenti in <b>beni strumentali materiali</b>, purché <u>diversi</u> dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;</li> <li>investimenti in <b>beni strumentali immateriali</b> <u>diversi</u> da <i>software</i>, sistemi e <i>system integration</i>, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021</li> <li>entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.</li> <li>dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022</li> <li>entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>10 per cento del costo sostenuto</li> <li>elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.</li> <li>6 per cento del costo sostenuto</li> </ul> |

# Operatività e fruizione del credito d'imposta



Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

- per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0 in **tre quote annuali** di pari importo a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni;
  - per gli investimenti in beni materiali e immateriali diversi da quelli relativi a Industria 4.0 in **tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni;
  - per gli investimenti in beni materiali e immateriali diversi da Industria 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in **un'unica quota annuale**.
-



# Cumulabilità e intensità dell'aiuto

| Credito               | Aiuto  | Cumulabilità | Intensità  | Modalità di calcolo   | Riferimento   |
|-----------------------|--|--------------|--|---|---|
| Credito d'imposta 4.0 | Sabatini (aiuto di Stato)                      | SI           | Costo dell'investimento                            |   | FAQ n. 9.7 del MISE                                     |
| Credito d'imposta 4.0 | Bando ISI-INAIL (aiuto di Stato)               | SI           | Costo dell'investimento                            | Al netto del contributo   | FAQ n. 5 - Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020    |
| Credito d'imposta 4.0 | PSR  | SI           | Nel limite della intensità stabilita dalla regione |   | Parere dei servizi interni della Commissione UE DG AGRI |
| Credito d'imposta 4.0 | Credito d'imposta mezzogiorno (aiuto di Stato) | SI           | Costo dell'investimento                            |   | Risposta 157 del 5 marzo 2021 Agenzia delle entrate     |



# Cumulabilità Credito d'imposta 4.0 con Sabatini



**La risposta dell'Agenzia delle entrate 157 del 5 marzo 2021 in tema di cumulabilità del credito d'imposta 4.0 con il credito d'imposta Mezzogiorno ha confermato che, considerata la natura di aiuto di Stato del suddetto credito d'imposta Mezzogiorno, lo stesso è cumulabile con il credito d'imposta 4.0 a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.**

**Considerata la natura della "Nuova Sabatini" lo Scrivente Servizio ritiene che il cumulo tra quest'ultima misura e il richiamato credito d'imposta 4.0 debba seguire lo stesso principio.**

**L'Agenzia delle entrate, sentita per le vie brevi sul punto, ha confermato l'indicazione fornita.**